



COMUNICATO UFFICIALE N.286 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 187/AA e 188/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 892 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Rahul COKAJ avente ad oggetto la seguente condotta:

RAHUL COKAJ, per aver presentato per la stagione sportiva 2017/2018 una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SAN SEBASTIANO basata su dichiarazione mendace, con violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rahul COKAJ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Rahul COKAJ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 637 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Nazzareno SANTINELLO, Giovanni CEOTTO, Fabio POMPEO e della società A.S.D. GREEN S.L.S., avente ad oggetto la seguente condotta:

NAZZARENO SANTINELLO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Green S.L.S. di puro settore giovanile, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la A.S.D. Santalucia Susegana, al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la A.S.D. Green S.L.S.;

GIOVANNI CEOTTO, tesserato per la società A.S.D. Green S.L.S., già dirigente nella passata stagione sportiva a favore della A.S.D. Santalucia Susegana, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la A.S.D. Santalucia Susegana, al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la A.S.D. Green S.L.S.;

FABIO POMPEO, dirigente/direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Green S.L.S., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la A.S.D. Santalucia Susegana, al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la A.S.D. Green S.L.S.;

A.S.D. GREEN S.L.S., per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nazzareno SANTINELLO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GREEN S.L.S., Giovanni CEOTTO e Fabio POMPEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. ri Nazzareno SANTINELLO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni CEOTTO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabio POMPEO e di € 200 di ammenda per la società A.S.D. GREEN S.L.S.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini